



CITTA'
METROPOLITANA
DI ROMA CAPITALE

REGOLAMENTO SUL DIVIETO DI FUMO
NEI LUOGHI DI LAVORO
DELLA CITTA' METROPOLITANA
DI ROMA CAPITALE

Approvato con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 90

del 16.07.2025

Sommario

Art. 1 Oggetto.....	3
Art. 2 Principi	3
Art. 3 Riferimenti normativi	3
Art. 4 Definizioni	4
Art. 5 Ambito di applicazione.....	5
Art. 6 Soggetti a cui si applica il divieto di fumo	6
Art. 7 Obblighi dei Datori di lavoro	6
Art. 8 Cartelli di divieto di fumo.....	7
Art. 9 Addetti alla Vigilanza ed accertamento sull'osservanza del divieto di fumo	7
Art. 10 Compiti degli addetti alla vigilanza ed all'accertamento	7
Art. 11 Addetti alla contestazione e la notifica delle violazioni del divieto di fumo.....	8
Art. 12 Procedura di accertamento	8
Art. 13 Procedimento sanzionatorio amministrativo.....	9
Art. 14 Sanzioni	9
Art. 15 Privacy	9
Art. 16 Norma finale	9
Art. 17 Entrata in vigore.....	10

Art. 1 Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina i criteri e le procedure di applicazione, nelle aree di lavoro di CMRC, della vigente normativa in materia di divieto di fumo, come dettagliata nel successivo art. 3 *Riferimenti normativi*, con il fine primario della tutela del diritto alla salute e alla sicurezza dei lavoratori dipendenti, di tutti i lavoratori operanti a qualsiasi titolo nelle sedi dell'Ente, dei visitatori e degli utenti.

Art. 2 Principi

1. La normativa riguardante il divieto di fumo persegue il fine primario della tutela della salute dei non fumatori e della prevenzione dei gravi danni alla salute derivanti dalla esposizione, attiva e passiva, al fumo di tabacco mediante la massima estensione possibile del divieto di fumare, trova infatti applicazione sia nei pubblici luoghi di lavoro, sia in quelli privati, che siano aperti al pubblico o ad utenti.

2. In tale ottica di tutela sono compresi: i lavoratori dipendenti della CMRC in quanto frequentatori dei locali nei quali prestano la loro attività lavorativa; i visitatori e gli utenti che accedono alle sedi di CMRC; tutti i lavoratori di imprese appaltatrici od autonomi che operino, a qualsiasi titolo, nelle sedi dell'Ente.

3. Al fine della tutela di cui ai precedenti commi, i Datori di Lavoro di CMRC, ai sensi del D. Lgs. 81/08, devono mettere in atto e far rispettare il divieto di fumo anche come misura di prevenzione per la salute e sicurezza dei lavoratori.

4. Perseguendo l'obiettivo primario di garantire il diritto alla salute e la protezione contro i rischi correlati al fumo di tutti coloro che accedono alle sedi di CMRC, il presente Regolamento si pone i seguenti obiettivi specifici:

- evitare l'esposizione al fumo passivo delle persone presenti nelle sedi di CMRC a qualsiasi titolo;
- garantire la sicurezza dagli inneschi d'incendio causati da sigarette e simili;
- ridurre il numero dei fumatori attivi;
- coinvolgere tutti i dipendenti nella realizzazione degli obiettivi della normativa antifumo;
- promuovere, attraverso l'informazione e la formazione sui metodi di assuefazione, azioni svolte a sensibilizzare la cittadinanza sugli effetti nocivi del fumo passivo;
- proteggere i non fumatori dai danni provocati dal fumo passivo e dal c.d. "*fumo di terza mano*" (cocktail di tossine derivanti dal fumo che rimangono attaccate ai capelli ed ai vestiti);
- mantenere il decoro e l'igiene ambientale in tutti i locali dell'Ente e nelle aree esterne.

5. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente Regolamento tutti i locali di proprietà della Città Metropolitana di Roma Capitale che non sono sedi di Lavoro, per i quali l'onere è demandato al responsabile della struttura, del locale e/o dell'attività.

Art. 3 Riferimenti normativi

1. Ai fini del presente Regolamento, costituiscono normativa di riferimento a titolo

esemplificativo e non esaustivo:

- Legge 11 settembre 1975 n° 584 *“Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico”*.
- Ministero della Salute, Circolare n° 69 del 05/10/1976 *“Precisazioni sull'applicazione della legge n. 584 dell'11 novembre 1975”*.
- Legge 24 novembre 1981, n°689 *“Modifiche al sistema penale”*.
- Direttiva del presidente del consiglio dei ministri 14 dicembre 1995 *“Divieto di fumo in determinati locali della pubblica amministrazione o dei gestori della pubblica amministrazione”*.
- Ministero della Salute, Circolare n° 4 del 28/03/2001 *“Interpretazione ed applicazione delle leggi vigenti in materia di divieto di fumo”*.
- Legge n° 3 del 16/01/2003 *“Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione”*.
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 2003 *“Attuazione dell'art. 51, comma 2 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, come modificato dall'art. 7 della legge 21 ottobre 2003, n. 306, in materia di «tutela della salute dei non fumatori»”*.
- Presidenza del Consiglio dei Ministri - Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano - Accordo Stato Regioni 16 dicembre 2004 n. 2153 *“Accordo tra il Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'interno e della giustizia, e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di tutela della salute dei non fumatori, in attuazione dell'articolo 51, comma 7, della legge 16 gennaio 2003, n. 3”*.
- Ministero della Salute, Circolare 17 dicembre 2004 *“Indicazioni interpretative e attuative dei divieti conseguenti all'entrata in vigore Legge 30 Dicembre 2004, n. 311”*.
- L.R. Lazio 27 Luglio 2016, n. 10 *“Interventi di lotta al tabagismo per la tutela della salute e dell'ambiente”*

Art. 4 Definizioni

- **Utenti:** il termine “utenti”, nella accezione della legge, si riferisce, oltre che al pubblico, anche agli stessi lavoratori dipendenti, in quanto occupanti i locali nei quali prestano la loro attività lavorativa e persone la cui salute deve essere comunque tutelata dall'esposizione al fumo passivo e la cui sicurezza deve essere garantita dal rischio d'incendio.

- **Locali aperti al pubblico:** locali in cui la generalità delle persone accede negli orari stabiliti, senza formalità e senza bisogno di particolari permessi, al fine di usufruire dei servizi istituzionali erogati ovvero locali adibiti ad ufficio istituzionalmente deputati a fornire servizi al pubblico, compresi i locali indicati nel successivo art. 5.

- **Locali non aperti al pubblico:** locali nei quali non vengono erogati istituzionalmente servizi agli utenti, in essi il divieto di fumo è comunque applicato come misura di prevenzione per la salute e sicurezza dei lavoratori.

- **Luoghi di lavoro:** tutti quei luoghi destinati a ospitare posti di lavoro, ubicati all'interno dell'azienda o dell'unità produttiva, nonché ogni altro luogo di pertinenza dell'azienda o dell'unità produttiva accessibile al lavoratore nell'ambito del proprio lavoro.

-Addetto alla Vigilanza ed accertamento sull'osservanza del divieto di fumo:

soggetto individuato con atto formale **dal Datore di lavoro** cui spetta vigilare sull'osservanza del divieto di fumo ed accertare le infrazioni di cui alla L. 584/75 e ss.mm.ii. nonché delle prescrizioni del presente *“Regolamento sul divieto di fumo nei locali della Città' Metropolitana di Roma Capitale”*.

Gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria svolgono le funzioni di Addetto, di propria iniziativa, ovvero nell'ambito dei servizi di cui sono incaricati, secondo quanto previsto dall'articolo 13, quarto comma della legge 24 novembre 1981, n. 689, e dall'art. 6 L.R. Lazio n. 10/2016.

- Addetto alla contestazione della violazione del divieto di fumo: personale di polizia locale dell'Ufficio Extra-dipartimentale Polizia Metropolitana, preposto ex lege alla contestazione dell'infrazione, individuato dal Datore di Lavoro nell'ambito dell'UE.

Art. 5 Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento si applica in tutte le strutture che, a qualunque titolo, CMRC utilizza per l'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, sia di proprietà che nella disponibilità dell'Ente mediante stipula di contratti di locazione, comodato d'uso o altri.
2. Per evitare l'esposizione passiva al fumo di tabacco (c.d. fumo passivo), e la sicurezza in termini di prevenzione incendi è stabilito il divieto assoluto di fumo in **tutti gli spazi chiusi** così come previsto dall'art. 51 della Legge n. 3/2003 e s.s.m.m.i.i. esso pertanto si applica, senza eccezioni:
 - in tutti gli ambienti delle sedi, compresi locali tecnici, cavedi, locali di servizio, androni, scale, scale di emergenza, corridoi e, in genere, aree di transito, indipendentemente dalla ordinaria presenza di persone negli stessi;
 - negli autoveicoli e mezzi di trasporto dell'Ente o comunque utilizzati per conto di questo.
3. L'Ente si avvale della facoltà concessa dall'art. 3, lettera d), della Direttiva della P.C.M. del 14/12/1995 (G.U. 15.01.1996, n. 11) che recita *“resta salva l'autonomia regolamentare e disciplinare delle amministrazioni e degli enti in ordine all'eventuale estensione del divieto a luoghi diversi da quelli contemplati dalla legge 11 novembre 1975, n. 584, con gli strumenti e gli effetti propri dei rispettivi ordinamenti”*.
È altresì vietato fumare nelle aree esterne come balconi, terrazze, corti e cortili ove non sia presente una distanza di almeno 2 metri dalle aperture comunicanti con gli spazi chiusi adiacenti quali, a titolo esemplificativo: porte di entrata, portefinestre, finestre, prese di aerazione, etc.
4. Ai fini della tutela della salute e della prevenzione incendi, il divieto di fumo deve essere osservato in particolare nei seguenti locali:
 - biblioteche;
 - archivi, depositi di libri ed atti e, in genere, locali dove si utilizzano o stoccano materiali e/o sostanze infiammabili;
 - autoparchi, garage e, in genere, locali dove si utilizzano o stoccano materiali e/o sostanze combustibili e/o comburenti;
 - depositi in genere.
 - attività soggette a prevenzione incendi D.P.R. 151/11.
 - cantieri temporanei negli ambienti al comma 1.
5. Sebbene la normativa vigente (art. 51 della Legge n. 3/2003) non includa espressamente nel divieto i dispositivi elettronici da inalazione (sigarette elettroniche, sistemi elettronici di somministrazione di nicotina, prodotti a tabacco riscaldato), i Datori di Lavoro – in ragione dei potenziali effetti negativi evidenziati da pubblicazioni scientifiche e pareri istituzionali (ad es. dell'OMS, del SCHEER e dell'Istituto Superiore di Sanità) e della conseguente valutazione del rischio approvata nei DVR – estendono il divieto di cui ai commi precedenti anche all'utilizzo di tali dispositivi in tutti i luoghi ove vige il divieto di fumo tradizionale.

Art. 6 Soggetti a cui si applica il divieto di fumo

1. Negli spazi utilizzati, a qualsiasi titolo, dall'Amministrazione e nei quali si svolgono attività istituzionali dell'Ente, elencati al precedente art. 5, il divieto di fumo si applica ai dipendenti, agli amministratori, ed a tutti coloro che svolgono nei suddetti locali attività lavorativa.

2. Il divieto si intende rivolto anche:

- al pubblico e agli utenti che si trovino a qualsiasi titolo negli spazi definiti al precedente art. 5;
- ai lavoratori autonomi o dipendenti di imprese appaltatrici di lavori e/o servizi erogati nelle sedi dell'Ente (quali a titolo esemplificativo manutenzioni, pulizie, ristorazione) che svolgano la loro attività negli spazi di cui all'art. 5. Ai suddetti dipendenti dovrà essere impartita adeguata e specifica informazione sulle procedure previste dal presente Regolamento da parte dei loro Datori di Lavoro, previo coordinamento con il Datore di Lavoro dell'Ente competente per lo specifico affidamento, ai sensi dell'art. 26, comma 1, lett. b del D.Lgs. 81/08;
- ai dipendenti delle Società presenti nelle sedi di CMRC a seguito di stipula di contratti di locazione, comodato d'uso o altri che saranno tenuti all'osservanza del presente Regolamento negli spazi Comuni. In caso di mancata adozione da parte delle suddette società di un proprio Regolamento sull'applicazione della normativa sul divieto di fumo le società ospiti dovranno osservare il presente Regolamento anche negli spazi assegnati di pertinenza esclusiva. I Datori di Lavoro delle Società ospiti, previo coordinamento con il Datore di Lavoro di CMRC competente per il contratto che preveda assegnazione di spazi in uso esclusivo, avranno cura di impartire ai propri dipendenti adeguata informazione sulle procedure previste nel presente Regolamento.

Art. 7 Obblighi dei Datori di lavoro

1. I Datori di lavoro, della Città metropolitana di Roma Capitale, in virtù delle specifiche competenze ai sensi del D.Lgs. 81/08 e con riferimento alla L.R. 11.11.2016 in materia di fumo hanno l'obbligo di curare l'osservanza del divieto di fumo negli spazi assegnati.

2. I Datori di lavoro pertanto, anche mediante delega ai Dirigenti preposti agli ambiti/sedi di competenza, provvedono a:

- individuare con atto formale, congiunto in caso di compresenza di più Datori di lavoro dell'Ente in una stessa sede, i locali in cui vige il divieto di fumo;
- far installare, nei locali ove vige il divieto, gli appositi cartelli di cui all'art. 8 del presente Regolamento;
- designare i soggetti incaricati a vigilare sull'osservanza del divieto di fumo, per ciascuna delle sedi/strutture di competenza, utilizzando il Modello A, Allegato 1 al presente regolamento. Le nomine dovranno essere effettuate in maniera tale da garantire il controllo durante l'intero periodo di apertura delle strutture, prevedendo eventuali sostituti in caso di assenza dell'incaricato, e dovranno essere allegate al Documento di Valutazione dei Rischi. In mancanza degli atti di nomina il Datore di lavoro, o il Dirigente se delegato, risulterà direttamente responsabile in prima persona delle procedure di vigilanza di cui al successivo art. 12;
- vigilare affinché vengano fornite agli incaricati nell'atto di designazione dettagliate istruzioni sia in merito ai compiti ed alle procedure di cui agli art. 10 e 12, sia in merito agli ambiti di competenza di applicazione del Regolamento di cui all'art. 5;
- vigilare sulla corretta e puntuale osservanza dei compiti assegnati ai soggetti incaricati a vigilare sull'osservanza del divieto di fumo di cui all'art. 10;
- curare il coordinamento con i Datori di lavoro di imprese e/o lavoratori autonomi, affidatari di servizi di loro competenza, affinché sia garantita da parte di questi ultimi adeguata informazione

ai propri lavoratori sulle disposizioni attuative della normativa sul divieto di fumo del presente regolamento; a titolo esemplificativo si intendono affidamenti di servizi di pulizia, manutenzione, ristorazione nelle sedi dell'Ente;

- curare il coordinamento con le Società esterne presenti nelle sedi di CMRC a seguito di stipula di contratti di locazione, comodato d'uso o altri, ai fini dell'applicazione del presente Regolamento negli spazi Comuni nonché in spazi di pertinenza esclusiva in caso di mancata adozione da parte delle suddette società di un proprio Regolamento sull'applicazione della normativa sul divieto di fumo.

5. I Datori di Lavoro, ai sensi del D.Lgs. 81/08, sono tenuti a fornire adeguata informazione ai lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute derivanti dal fumo attivo e passivo, sulle misure di prevenzione del tabagismo adottate nel luogo di lavoro e sulle modalità efficaci per smettere di fumare, avvalendosi del medico competente e del servizio di prevenzione e protezione.

Art. 8 Cartelli di divieto di fumo

1. in tutti gli ambiti di applicazione del presente regolamento di cui all'art. 5 devono essere affissi appositi cartelli, ben visibili, che evidenzino il divieto di fumo, completi di tutte le informazioni fissate dalla normativa specifica vigente:

- la scritta "VIETATO FUMARE"
- l'indicazione della norma che impone il divieto;
- le sanzioni applicabili in caso di inosservanza del divieto;
- il nominativo del soggetto incaricato di vigilare sull'osservanza del divieto e cui compete accertare le infrazioni con l'avvertenza che in caso di mancata nomina, o di assenza dell'incaricato, tale compito spetta al Datore di Lavoro, o al Dirigente se delegato.

2. Nelle strutture con più locali sono adottabili ulteriori cartelli con la sola scritta "VIETATO FUMARE".

Art. 9 Addetti alla Vigilanza ed accertamento sull'osservanza del divieto di fumo

1. I soggetti formalmente incaricati con le modalità di cui all'art. 7, comma 2 del presente Regolamento, effettuano la vigilanza e l'accertamento sull'osservanza del divieto di fumo, in tutti gli ambiti di esclusiva competenza della struttura datoriale di cui sono responsabili nonché in tutti gli spazi comuni in caso di compresenza di più Datori di Lavoro nella stessa sede in conformità all'atto formale di incarico.

2. Nell'esercizio delle loro funzioni i soggetti di cui al precedente comma acquisiscono la qualifica di pubblico ufficiale.

3. In tutti gli ambiti di applicazione del presente Regolamento è sempre preposto alla vigilanza, all'accertamento ed alla contestazione delle infrazioni, oltre ai soggetti incaricati di cui al comma 1, il personale di Polizia Locale, conformemente alle disposizioni vigenti, L. 16 gennaio 2003 in combinato disposto con D.Lgs 81/08, nonché le Guardie giurate se espressamente adibite a tale servizio.

Art. 10 Compiti degli addetti alla vigilanza ed all'accertamento

1. E' compito degli addetti designati di cui all'art. 9 vigilare ovunque sul rispetto delle prescrizioni della norma e sull'osservanza del divieto di fumo; segnalare agli uffici competenti eventuali

problematiche; in caso di trasgressione in flagranza procedere all'accertamento secondo la procedura di cui all'art. 12.

2. In particolare, i soggetti incaricati della vigilanza ed accertamento sul rispetto del divieto di fumo, debbono:

- vigilare sull'osservanza del divieto di fumare nei luoghi di rispettiva competenza, segnalando al Datore di lavoro particolari situazioni che denotino inosservanza;
- partecipare ai momenti di informazione, formazione ed addestramento sulla materia in oggetto, organizzati dai competenti uffici di CMRC su richiesta dei Datori di Lavoro o del Dirigente delegato;
- verificare la presenza e l'integrità della cartellonistica sul divieto di fumo fatta installare dai Datori di lavoro negli ambiti di applicazione del presente regolamento, nonché segnalare a questi ultimi eventuali anomalie della stessa;
- in caso di trasgressione al divieto, procedere all'accertamento, delle infrazioni, ed alla loro verbalizzazione secondo la procedura di cui all'art. 12 del presente Regolamento.

Art. 11 Addetti alla contestazione e la notifica delle violazioni del divieto di fumo.

1. Il Datore di Lavoro dell'UE Polizia Metropolitana individua, nell'ambito della struttura di competenza, personale preposto alla contestazione delle violazioni e la notifica delle stesse ai trasgressori secondo la procedura di cui all'art. 13 del presente Regolamento.

Art. 12 Procedura di accertamento

1. Nei casi di violazione del divieto di fumo, i soggetti incaricati di cui all'art. 9 procedono ad effettuare le seguenti operazioni di accertamento:

- a. identificare il trasgressore tramite tesserino di riconoscimento o documento personale o mediante dati noti per conoscenza personale o testimoni attendibili; in caso di rifiuto del trasgressore a fornire i propri dati i soggetti accertatori sono tenuti a chiamare gli Ufficiali di Polizia Locale o le Forze dell'Ordine preposti e competenti ad effettuare tali accertamenti o in caso di impossibilità, l'accertatore dovrà apporre in calce al verbale stesso la dicitura "Il trasgressore si rifiuta di declinare le proprie generalità";
- b. rammentare al trasgressore la sanzione prevista dalla norma di riferimento e dal presente Regolamento;
- c. redigere in triplice copia il Verbale di accertamento, Modello B, Allegato 2 del presente Regolamento, nel caso in cui il trasgressore si rifiuti di firmare il Verbale di accertamento dell'illecito, l'accertatore dovrà apporre in calce al verbale stesso la dicitura "Il trasgressore si rifiuta di firmare il Verbale";
- d. consegnare al trasgressore una copia del Verbale Modello B di accertamento; nel caso in cui il trasgressore si rifiuti di ritirare la copia del Verbale di accertamento dell'illecito, l'accertatore dovrà apporre in calce al verbale stesso la dicitura "Si rifiuta di ritirare il Verbale";
- e. trasmettere entro e non oltre 5 giorni le ulteriori due copie del Verbale di accertamento, Modello B:
 - all'UE Polizia Metropolitana per i successivi atti di competenza;
 - al Datore di Lavoro del trasgressore per eventuale applicazione di sanzione disciplinare tenendo conto tuttavia dell'eventuale disponibilità del trasgressore sanzionato ad aderire a percorsi di disassuefazione concordati anche con il Medico Competente.

Art. 13 Procedimento sanzionatorio amministrativo

1. L'ufficio designato del competente UE Polizia Metropolitana, dopo aver ricevuto copia del Verbale di accertamento Modello B di cui al precedente articolo procederà:
 - a. alla convocazione del trasgressore individuato dall'accertatore di cui all'art. 10 per la contestazione della violazione e l'irrogazione della sanzione;
 - b. alla notificazione del verbale di contestazione al trasgressore, entro 90 giorni dall'accertamento nelle modalità previste dalla normativa vigente, laddove non sia stata fatta la contestazione immediata ai sensi dell'art. 14 della L. 689/81 s.m.i. se intervenuti all'accertamento Agenti delle Forze dell'ordine;
 - c. alla trasmissione dei verbali notificati all'ufficio della Regione Lazio cui andranno versate le sanzioni;
 - d. all'archiviazione degli atti per eventuali successive richieste nell'ambito della procedura amministrativa sanzionatoria.

Art. 14 Sanzioni

1. Così come stabilito dall'art. 7 della legge 11/11/1975 n. 584, sostituito dall'art. 52, comma 20, della legge 28/12/2001 n. 448 e, successivamente, adeguato dall'art. 1, comma 189, della legge 30/12/2004 n. 311 e dall'art. 10 della legge n. 689/1981, così come modificato dall'art. 96 del D. Lgs. n. 507/1999, i trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 27,50 ad €. 275,00, fatti salvi eventuali successivi adeguamenti legislativi.
2. La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa alla presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o alla presenza di lattanti e bambini fino a dodici anni.
3. Ai sensi dell'art. 7, comma 3 LR 27 luglio 2016 n. 10 i proventi derivanti dalle sanzioni accertate sono versati all'entrata del bilancio della Regione mediante pagamento da effettuarsi con le modalità che saranno indicate nel dettaglio nel Verbale di contestazione della violazione.
4. I dipendenti dell'Amministrazione che non osservino il divieto nei locali dove è vietato fumare, o che gettino mozziconi di sigaretta, oltre all'applicazione della sanzione pecuniaria prevista dal presente articolo, possono essere sottoposti a procedimento disciplinare secondo quanto previsto dalle norme contrattuali e regolamentari in materia.

Art. 15 Privacy

1. Tutti i dati personali sono trattati in ottemperanza al Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e al D.lgs. 196/2003, come novellato dal D.lgs. 101/2018.

Art. 16 Norma finale

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si rinvia alle vigenti disposizioni di legge in materia ed alle loro successive modifiche ed integrazioni, in quanto applicabili.

Art. 17 Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore decorsi 30 giorni dalla data di esecutività del decreto di approvazione del Sindaco.



Egr. sig. _____

Oggetto: nomina del responsabile della vigilanza (art. 51, Legge 16.01.03, n. 3)

Il sottoscritto sig. _____ in qualità di Datore di Lavoro del Dip/UE/UC
Di CMRC

tenuto conto delle sue attitudini e capacità ha ritenuto di designarla

RESPONSABILE DELLA VIGILANZA SULL'OSSERVANZA DEL DIVIETO DI FUMO

ai sensi dell'art. 51 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3.

Con specifico riferimento a quanto previsto all'art. 51 della legge 16 gennaio 2003, n.3 e nel vigente
"Regolamento sul Divieto di fumo nei locali di CMRC" approvato con delibera del Sindaco n.

_____ del _____

congiuntamente all'espletamento delle sue mansioni, quando è in azienda sarà suo compito:

- vigilare sull'osservanza del divieto di fumare nei luoghi di rispettiva competenza, segnalando al Datore di lavoro ed al Dirigente particolari situazioni che indicano inosservanza;
- partecipare ai momenti di informazione, formazione ed addestramento sulla materia in oggetto, organizzati dai competenti uffici di CMRC su richiesta dei Datori di Lavoro;
- verificare la presenza e l'integrità della cartellonistica sul divieto di fumo fatta installare dai Datori di lavoro negli ambiti di applicazione del presente regolamento, nonché segnalare a questi ultimi eventuali anomalie della stessa;
- in caso di trasgressione al divieto, procedere all'accertamento, alla contestazione delle infrazioni, ed alla loro verbalizzazione secondo la procedura di cui all'art. 12 del "Regolamento sul Divieto di fumo nei locali di CMRC";
- trasmettere entro 5 giorni copia del Verbale di accertamento al Servizio 2 "Affari generali e pianificazione – Sanzioni" dell'UE Polizia Metropolitana, per la notifica dello stesso al trasgressore.

Per l'espletamento di tale attività di controllo sarà fornita preventivamente adeguata formazione.
Voglia restituire copia della presente controfirmata per accettazione.

IL DATORE DI LAVORO
(firma)

Per espressa accettazione di quanto precede e della nomina di responsabile della vigilanza sull'osservanza del divieto di fumo (ai sensi dell'art. 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3), con dichiarazione di conoscere funzioni, compiti ed obblighi inerenti alla nomina qui accettata.

Data: _____

IL LAVORATORE DESIGNATO
(firma)l



**VERBALE DI ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONE
DELLE DISPOSIZIONI SUL DIVIETO DI FUMO**

VERBALE N. _____ **DEL** _____

Per violazione della normativa antifumo, sanzionata dall'art. 7 L. 584/1975

1. FUMARE NEI LOCALI OVE VIGE REGOLARE DIVIETO: Sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 27,50 a euro 275,00
2. FUMARE NEI LOCALI OVE VIGE REGOLARE DIVIETO IN PRESENZA DI UNA DONNA IN EVIDENTE STATO DI GRAVIDANZA E/O DI BAMBINI FINO A 12 ANNI: Sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 55,00 a euro 550,00

TRASGRESSORE _____
NATO A _____ IL _____ RESIDENTE IN _____
VIA/PIAZZA _____ N. _____
IDENTIFICATO CON _____ RILASCIATA IL _____
DA _____

L'anno _____, il giorno _____, del mese di _____, in _____,
presso _____,
il/la sottoscritto/a _____,
incaricato della vigilanza, accertamento e contestazione delle violazioni al divieto di fumo dal
Direttore/Dirigente del _____

DA ATTO

di aver accertato che la persona sopra generalizzata ha violato quanto disposto dall'art. 51 comma 1 della L. 16.01.2003 e D.P.C.M. del 23.12.2003, punito dall'art. 7 della L. 11.11.1975, n. 584, sostituito dall'art. 52/20 della L. 28.12.2001 n. 448, modificato dall'art. 1/189 della L. 30.12.2004 n. 311 e successive modifiche (concernenti la tutela della salute dei non fumatori), perché:

- ☐ era intento a fumare in locale ove vige regolare divieto.
- ☐ era intento a fumare in locale ove vige regolare divieto, in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza e/o di bambini fino a 12 anni.

Il contravventore dichiara: _____

Il presente verbale di accertamento verrà trasmesso all' U.E. "Polizia Metropolitana" per i successivi atti di competenza, ovvero per la notifica del verbale di accertamento di illecito amministrativo.

INFORMATIVA PRIVACY – REG. U.E. 679/2016

I dati personali in possesso della Città Metropolitana di Roma Capitale sono stati attinti direttamente presso l'interessato nel rispetto del Reg. UE 679/2016. Il trattamento dei dati personali avviene per finalità connesse alla contestazione, la notificazione e la riscossione delle sanzioni amministrative previste per la violazione della normativa antifumo e al regolamento in materia della CMRC. In relazione al trattamento Ella potrà esercitare i diritti di cui agli articoli 15 e ss. del Reg. UE 679/2016.

Il trasgressore

l'Incaricato
